



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE) (nominata con DPR del 7 giugno 2017)

n. 41 del 10 OTT. 2017

**OGGETTO: Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa instaurato innanzi il Giudice di pace di Castelvetrano dal Sig. Elia Giovanni. Nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.**

L'anno duemila diciannove il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore \_\_\_\_\_, in Castelvetrano, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nominata con DPR del 7 giugno 2017.

Così composta:

	pres.	ass.
- Dott. Caccamo Salvatore Viceprefetto	X	
- Dott.ssa Borbone Elisa Viceprefetto Aggiunto	X	
- Dott.ssa Musca Concetta Maria Funzionario Economico-Finanziario		X

assistita dal Segretario Generale ROSALIA DI TRAPANI

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
con i poteri e le attribuzioni del Sindaco e della Giunta Municipale

**P R E M E S S O:**

**CHE** con DPR del 07/06/2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione provvisoria del Comune, a norma dell' art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

**CHE** il Sig. Elia Giovanni nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] nella via [REDACTED] n. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Castelvetro nella Via V. Emanuele II n. 132, ha notificato in data 17/07/2017 l'opposizione a sanzione amministrativa promossa innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro (**all.A**), avverso il verbale di accertamento n. 98509/S del 04/05/2017, emesso dalla Polizia Municipale;

**VISTA** la nota prot. int. Leg./G. n.349 del 03/10/2017 (**all.B**), a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si relaziona alla Commissione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e l'annotazione favorevole della stessa;

**CHE** l'amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

**CHE** pertanto è necessario, per tutelare le ragioni del Comune, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge


**DELIBERA**

Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui integralmente ripetuti e trascritti;

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nel giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento n. 98509/S del 04/05/2017 promosso dal sig. Elia Giovanni, rappresentato e difeso dallo stesso.
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marca da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio economato.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Borbone Elisa  


Dott. Caccamo Salvatore  


Dott.ssa Musca Concetta Maria  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
SEGRETARIO COMUNALE  


**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, li 10-10-2012



\_\_\_\_\_  
SEGRETARIO COMUNALE  


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO COMUNALE

PROT. GEN. n. 30113

NEL 2/08/2017



*Aut. D. G. M. H. A. D. C.*  
*28/8/17*  
*9*

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO**

**SEZIONE I Via Sardegna, 3 - <http://gdp.giustizia.it>**

Si comunica a:

COMUNE DI CASTELVETRANO  
PIAZZA UMBERTO I  
91022 CASTELVETRANO  
TP

Comunicazione di comparizione

Comunicazione di prima udienza

Procedimento Numero: **199/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVE**  
*Opposizione art. ingiunzione ex art. 22 L.665/1961 (violazione codice della strada)*  
Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **DI GERLANDO BRUNO**

Data e ora prossima udienza: **04/08/2017 09:00**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

**ELIA GIOVANNI**

Difeso da:

**GIOVANNI ELIA**

Residente in

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

Difeso da:

Comune	CASTELVETRANO
N. R.G.	199/2017
REG. NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	
Notificato	2-08-2017
Prot. inv. n.	1632
Del.	3 AGO 2017

*Prot. Tut. Off. Reg. 1/g. n. 311 del 29-08-2017.*

Castelvetroano 02/08/2017

IL CANCELLIERE



N. 199/17 R.G.  
 N. 361/17 Cron.  
 Udienza 04.10.2017

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO**

Via SARDEGNA - 91022 Castelvetro (TP) tel. 0924-937996  
 e-mail: gdp.castelvetro@giustizia.it

**DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE**

**IL GIUDICE DI PACE**

letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;

visto il D. L.vo n°150/11;

**FISSA**

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **04.10.2017 alle ore 09,00.**

**ORDINA**

All'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella Cancelleria dell'instato Ufficio, dieci giorni prima della data della fissata udienza, copia del rapporto (in doppio esemplare) con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e notificazione della violazione.

**MANDA**

alla Cancelleria di notificare il ricorso e il pedissequo decreto al ricorrente, all'amministrazione opposta che si indica nel **COMUNE DI CASTELVETRANO**.  
 Castelvetro il 24.07.2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
 DI CASTELVETRANO

IL GIUDICE  
 Bruno GERLANDO

Depositato il 25-07-2017

IL CANCELLIERE  
 Caterina PIGNALDI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

RICORSO EX ART. 205 CODICE DELLA STRADA

PER: l'avvocato Elia Giovanni, nato a ~~Castellana Grotte~~ il ~~15/05/1978~~ (CF: ~~000000000000000000~~), residente a ~~Castellana Grotte~~, nella via ~~Castellana Grotte~~, n. ~~2~~, in giudizio in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio legale, in Castelvetro, nella via Vittorio Emanuele II, n. 132 (pec: [elgiovanni@pecordineavvocatiarsa.it](mailto:elgiovanni@pecordineavvocatiarsa.it); Tel./fax: 0924202369);

CONTRO

il Comune di Castelvetro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ex lege domiciliato per la carica nella piazza Umberto I, n. 1- Palazzo di Città;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

dell'accertamento di violazione n. 98509/S del 18.05.2017, notificato al destinatario il successivo 17.05.2017.

AAA

In data 17.5.2017 veniva notificato all'odierno ricorrente verbale di accertamento n. 98509/S, vergato in data 10.5.2017 dalla Polizia Municipale di Castelvetro, contenente la contestazione della violazione dell'art. 94 co. IV bis C.d.S., asseritamente accertata in data 4.5.2017, alle ore 18,20.

Si legge nel contesto di quel provvedimento sanzionatorio che l'accertamento della violazione sarebbe scaturita dalle dichiarazioni rese dal suo destinatario, il quale avrebbe ammesso, in data 3.5.2017, di utilizzare in via continuativa il veicolo marca ~~BMW~~, con targa ~~CA 1234~~, in proprietà alla di lui madre, signora Scofaro Isabella, in via continuativa.

L'accertamento non porta la sottoscrizione dei verbalizzanti, né la indicazione del diverso proprietario-Intestatario del veicolo, circostanza quest'ultima essenziale alla configurazione della violazione.

Richiesto del riascio del verbale che raccoglieva le dichiarazioni del presunto responsabile, alle quali è affidata in via esclusiva la adozione della misura sanzionatoria, con nota del 12.7.2017, a firma dell'agente di P.M. Gino Bianco, l'Ufficio comunicava la inesistenza di un processo verbale vergato in data 3.5.2017, nel quale avrebbero dovuto trovarsi raccolte le dichiarazioni del presunto responsabile.

Si protesta la nullità e annullabilità dell'atto impugnato, innanzitutto a motivo della violazione dell'art. 200, comma 1 del C.d.S., che impone l'obbligo di immediata contestazione della violazione.

Secondo quanto esposto dal verbalizzante nell'atto di accertamento, ribadito nella nota in data 12.7.2016, il medesimo avrebbe conseguito lo stesso giorno 3.5.2017, attraverso le dichiarazioni asseritamente rese dal presunto responsabile, gli elementi posti a fondamento della contestata violazione, onde l'obbligo della contestazione immediata.

Ciò non avveniva, né risultano dal contesto dell'impugnato provvedimento le cause ostative al tempestivo compimento dell'adempimento.

Al contrario nessun atto veniva, non solo contestato, ma neppure formato in quella data del 3.5.2017, né veniva formata alcuna verbalizzazione delle dichiarazioni riferite al responsabile della violazione.

L'atto di accertamento dell'impugnato veniva formato soltanto il successivo 10.5.2017, riferendo l'accertamento della violazione alla data del 4.5.2017.

Tanto, unitamente alla mancata verbalizzazione delle dichiarazioni del destinatario del provvedimento sanzionatorio, e di per sé adeguato ad inficiare di nullità l'impugnato provvedimento.

Per altro verso, la circostanza che il destinatario del provvedimento sanzionatorio avrebbe dichiarato di essere l'effettivo utilizzatore, in modo continuativo del veicolo, non è circostanza sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 94 co. 4 bis cds, avendo inteso il dichiarante che il veicolo veniva dal medesimo abitualmente condotto, tuttavia affinché la anzidetta misura, sprovvista di patente di guida, avesse necessità di spostarsi con quel mezzo.

In ogni caso la continuità nella utilizzazione del veicolo non soddisfa i presupposti della misura sanzionatoria adottata, atteso che l'art. 94 co. 4 bis cds censura la condotta di chi utilizzi continuativamente e per oltre 30 giorni il veicolo e non abbia provveduto alla contestata annotazione nella carta di circolazione del veicolo di essere il conducente abituale nel prescritto termine di 60 giorni.

Ebbene, dal tenore della contestazione non si evince nessuna delle citate circostanze, che costituiscono il fondamentale ed inderogabile presupposto della contestata violazione.

Si contesta ulteriormente la violazione degli artt. 380 comma 1, 381 e 382 co. IV d.p.r. n. 495/1992 (regolamento c.c.d.) e dell'art. 200 c.d.s., mancando il provvedimento della sottoscrizione degli accertatori,



nonché della attestazione di conformità della copia notificata al suo destinatario, che porta unicamente in  
sola illeggibile del responsabile del procedimento.

Senonché l'art. 137 co. II c.p.c., richiamato dall'art. 201 co. III C.d.S., prevede che la notificazione degli atti  
giudiziali debba avvenire mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da  
notificarsi (Giudice di Pace di Taranto, 4.5.2005).


Per le brevi considerazioni svolte, si chiede che,

**VOGLIA L'ONORE GIUDICE DI PACE**


Pravia proporzioni del decreto di fissazione dell'udienza avanti a sé, contenente l'ordine all'Autorità che ha  
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata,  
copia del provvedimento impugnato e degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o  
notificazione della violazione, mandare alla cancelleria per le notifiche di rito;


**NEL MERITO:** l'ricors adversis, in accoglimento della domanda, fare luogo a pronuncia di nullità e/o  
annullamento dell'accertamento di violazione n. 38509/5 del 10.05.2017 della Polizia Municipale del  
Comune di Castelvetroano, con danno accoglimento alle censure formulate nel presente atto di ricorso.  
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Castelvetroano, 19.07.2017

  
avv. Giovanni Elia

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CASTELVETRANO**

Procuratore in Carcere della P.S. 





**Città di Castelvetro**  
**Comune**  
**Ufficio Legale e Contenzioso**

Via Emilia (ingresso uffici giudiziari) Telefax 0924-44154

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.ag.it

**OGGETTO:** Opposizione a sanzione amministrativa. Elia Giovanni /  
Comune di Castelvetro - **RELAZIONE.**

**Al Commissario Straordinario**

**Sede**

^^^^^^

Con ricorso al Giudice di Pace di Castelvetro l'Avv. Elia Giovanni ha impugnato il verbale di contravvenzione n. 98509 del 10/05/2017 elevato dalla Polizia Municipale, per la violazione dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada atteso che, avendo utilizzato in via continuativa il veicolo targato ~~FP 98509~~ di proprietà della madre, "ha omesso la registrazione entro 30 G.G. di mutamenti e intestazione temporanea".

Eccepisce l'opponente, a sostegno del ricorso, di non avere commesso la infrazione e, comunque, non immediatamente contestata.

Dalla disamina della documentazione degli atti in possesso dell'Ufficio è emerso che il ricorso è stato tardivamente proposto.

Pertanto, a prescindere dalle eccezioni sollevate nell'impugnato atto, il ricorso è nullo per violazione dell'articolo 204 bis del Codice della Strada che impone all'autore della violazione di


impugnare il verbale nel termine di gg.30 dalla notificazione dello stesso.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno costituirsi nel presente procedimento per tutelare le ragioni dell'Ente.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti

Giovanna Di Dia

  
FUNZIONARIO RESPONSABILE  
*(Art. 147 del Regolamento)*